

Il diritto internazionale vigente in materia di mezzi e di metodi di guerra

Generale Pietro Verrì

SUMARIO: 1. Generalità. 2. Armi convenzionali. 3. Armi di distruzione in massa. 4. Armi chimiche e batteriologiche. 5. Armi nucleari. 6. Rilievi. 7. Ai fini della protezione dei combattenti. 8. Ai fini della protezione delle persone civili, dei beni di carattere civile e di determinati luoghi. 9. Rappresaglie. 10. Necessità militare e proporzionalità. 11. Guerriglia.

1. GENERALITA'

1.1. Considerata l'evoluzione registrata negli anni più recenti, appare opportuno procedere ad un esame dello stato in cui si trova il diritto internazionale che, ai fini della protezione di determinate persone, di certi beni e di certi luoghi, pone divieti o limitazioni nell'impiego di mezzi e di metodi per condurre le ostilità.

Questo esame meriterebbe di essere preceduto da cenni su pratiche e consuetudini che in questo campo si possono rintracciare nel mondo antico, nel medioevo e nell'evo moderno fino alla metà del XIX s. Esso sarebbe utile non soltanto ai fini della storia del diritto della guerra e della storia dell'arte militare, ma anche ai fini di una storia sociale della guerra. Per convincersene, basterebbe rifarsi alla rivoluzione provocata dalla adozione delle armi da fuoco, ed alle conseguenze derivate dall'impiego in guerra del sottomarino prima, e dell'aeromobile poi.

Ma, mancandoci lo spazio necessario, conene entrare subito *in medias res*.

1.2. Distinguiamo i mezzi dai metodi, dicendo che: a) i primi consistono nelle armi e nei sistemi d'arma con cui i combattenti esercitano

materialmente la violenza sull'avversario - b) i secondi sono rappresentati dai procedimenti tattici o strategici seguiti nella condotta delle operazioni militari per sopraffare l'avversario, utilizzando, sulla base delle informazioni disponibili nei suoi confronti, gli effetti delle armi combinati con il movimento e la sorpresa.

1.3. Studiando e mezzi e i metodi di guerra occorre tenere presente i seguenti principi e definizioni che il diritto internazionale ha sancito nel tempo:

a. Il solo scopo legittimo della guerra è di indebolire le forze militari dell'avversario. A tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero di combattenti avversari.

b. Non esiste un diritto illimitato di scelta dei metodi e mezzi di guerra.

c. E' vietato l'impiego di armi, proiettili o sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.

d. E' vietato l'impiego di metodi e mezzi di guerra concepiti allo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

e. Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi metodi e mezzi di guerra si deve stabilire se il suo impiego non sia vietato in talune circostanze o in qualsiasi circostanza.

f. Le norme relative ai mezzi e ai metodi di guerra si applicano alla guerra terrestre, marittima e aerea, nell'ambito delle rispettive particolarità operative, integrate da quelle specificamente pertinenti a ciascuna.

g. Sono obiettivi militari i beni che per loro natura, ubicazione, destinazione e impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

h. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari.

i. Si intendono per attacchi gli atti di violenza contro l'avversario compiuti a scopo di offesa o di difesa.

La normativa attuale in materia di protezione dagli effetti delle ostilità contempla una serie di regole relative alle armi ed una serie di regole relative ai metodi di guerra.

Occorre, però, considerare che non è possibile separare la questione della legalità o illegalità delle armi dalla questione della legalità o illegalità dei metodi con cui esse vengono impiegate, ciò che vale particolarmente per i bombardamenti terrestri, navali e specialmente aerei.

A) REGOLE RELATIVE ALLE ARMI

A proposito delle armi, va inizialmente chiarito che nell'occuparsi di esse, non si possono non tenere presenti strumenti internazionali che, stando alla distinzione tradizionale, non rientrano propriamente nell'ambito del diritto bellico bensì in quello del diritto per la pace, in particolare del disarmo.

Va anche tenuto presente che in seno alla struttura difensiva dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) opera una «Agenzia per il controllo degli armamenti», con il compito, fra l'altro, di assicurare il rispetto da parte degli Stati membri del divieto di fabbricare certi tipi di armi (Protocollo IV allegato il 23 ottobre 1954 al Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948).

2 Classificate secondo la loro natura, le armi si distinguono in: a) armi convenzionali o classiche - b) armi chimiche e batteriologiche - c) armi nucleari.

2. ARMI CONVENZIONALI

2.1. I documenti vigenti in materia di armi convenzionali sono, elencati secondo il tempo:

a. Dichiarazione di Pietroburgo (29 novembre 1868), che vieta le pallottole esplodenti di peso inferiore ai 400 gr.

b. III^a Dichiarazione dell'Aja (29 luglio 1899), che vieta le pallottole destinate ad espandersi o a schiacciarsi nel corpo umano.

c. Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (IV^a), che vieta l'impiego di veleni e di armi avvelenate (art. 23).

d. Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di certe armi classiche specifiche (Ginevra, 10 ottobre 1980), alla quale sono stati finora allegati tre protocolli, ciascuno relativo ad una determinata categoria di armi.

2.2. Di quest'ultimo documento conviene conoscere alcuni particolari.

2.2.1. Con il I^o Protocollo, si vieta qualsiasi arma il cui effetto principale è quello di ferire mediante schegge non localizzabili radiograficamente nel corpo umano.

2.2.2. Con il II^o Protocollo (impiego di mine terrestri ecc.):

a. Si vieta, in qualsiasi circostanza, di dirigere contro la popolazione civile o individui civili, a titolo sia offensivo che difensivo, mine, trappole e altri dispositivi messi in opera manualmente e destinati ad esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo;

b. si vieta l'impiego indiscriminato di dette armi;

c. si pongono limiti all'impiego, nelle zone abitate, di mine non messe in opera a distanza, trappole o altri dispositivi;

d. si vieta l'impiego di mine messe in opera a distanza, salvo che tali mine siano utilizzate unicamente in una zona che costituisce un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari, e ricorrono determinate condizioni precauzionali;

e. si vieta l'impiego di certi tipi di trappole.

Il II° Protocollo dispone anche che le parti di un conflitto debbono tenere nota: a) di tutti i campi minati pianificati e messi in opera - b) di tutte le zone nelle quali hanno impiegato su larga scala e in modo pianificato delle trappole c) l'ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine a trappole che esse abbiano collocato.

Tale documentazione sarà conservata dalle parti, che dovranno:

f. immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:

— prendere le misure necessarie e appropriate, compresa l'utilizzazione della documentazione, per proteggere i civili dagli effetti dei campi minati, mine e trappole;

— nel caso in cui le forze di nessuna delle parti si trovassero sul territorio della parte avversaria, scambiare fra di loro e fornire al Segretario generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovassero sul territorio dell'avversario;

— non appena le forze delle parti si saranno ritirate dal territorio della parte avversaria, fornire alla detta parte avversaria e al Segretario generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovassero sul territorio di detta parte avversaria;

g. quando una Forza delle Nazioni Unite svolge compiti per il mantenimento della pace, ciascuna delle parti in conflitto deve, su richiesta del Comandante della Forza nella zona in questione e nella misura del possibile:

— rimuovere o rendere inoffensive tutte le mine o trappole nella stessa zona;

— prendere le misure necessarie per proteggere la Forza dagli effetti dei campi minati, mine e trappole durante il tempo in cui essa assolve i suoi compiti;

— mettere a disposizione del comandante della Forza nella detta zona tutte le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che vi si trovassero.

2.2.3. Con il III° Protocollo si vieta:

a. in qualsiasi circostanza di attaccare la popolazione civile in quanto tale, civili isolati o beni civili mediante armi incendiarie lanciate da aeromobili;

b. di attaccare con armi incendiarie non lanciate da aeromobili un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, salvo che detto obiettivo militare sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e siano state prese determinate precauzioni;

c. di attaccare con armi incendiarie le foreste e altri tipi di coperture vegetali, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare combattenti o altri obiettivi militari, costituiscono essi stessi degli obiettivi militari.

Da notare che il Protocollo non contiene alcuna norma per proteggere i combattenti dalle armi incendiarie.

2.3. E' utile rilevare il continuo sviluppo di tipi di armi di piccolo calibro capaci di causare inutili effetti dannosi nel corpo umano, in particolare quelle che, ribaltandosi subito dopo l'impatto trasferiscono nel corpo umano una energia considerevole, producendo ferite dolorose. Per stabilire con precisione quali siano le conseguenze delle ferite prodotte da tali tipi di armi, le ricerche, in sede sia internazionale che nazionale, mirano a creare un ambiente capace di simulare i tessuti viventi e a mettere a punto un modello di esperimento sulle caratteristiche del trasferimento di energia da parte di una pallottola.

Dio ciò ha preso nota, auspicando che le ricerche si concludano rapidamente e portino a decisioni in sede internazionale, la Conferenza diplomatica che ha adottato la citata Convenzione di Ginevra 1980 su certe armi classiche specifiche (Risoluzione in data 23 settembre 1979).

2.4. Come si è precisato, le norme del II° Protocollo della Convenzione 1980 riguardano soltanto l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi analoghi terrestri, ed anzi escludono espressamente le mine antinavi impiegate sul mare e sulle vie di navigazione interna.

Per quanto riguarda il mare, dunque, le uniche norme vigenti sono contenute nell'"VIII" Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, le quali dispongo:

a. è vietato di collocare mine automatiche per contatto non ancorate, salvo che non siano costruite in modo da divenire inoffensive un'ora dopo che se ne sia perso il controllo;

b. è vietato di collocare mine automatiche per contatto ancorate che non divengano inoffensive non appena abbiano rotto l'ancoraggio;

c. è vietato di collocare mine automatiche per contatto davanti alle coste ed ai porti dell'avversario al solo scopo di intercettare la navigazione mercantile;

d. si debbono prendere tutte le precauzioni possibili per la sicurezza navigazione pacifica, nel caso di impiego di mine automatiche per contatto ancorate, provvedendo, nella misura del possibile, a che tali mine divengano inoffensive dopo un lasso di tempo limitato, e, nel caso che esse cessino di essere sorvegliate, a segnalare le zone pericolose, non appena lo consentano le esigenze militari, con un avviso ai naviganti e ai governi;

e. lo Stato neutrale che colloca mine automatiche per contatto davanti alle proprie coste deve osservare le stesse regole e adottare le stesse precauzioni imposte ai belligeranti;

f. gli Stati debbono, alla fine della guerra e ciascuno per la sua parte, rimuoverle le mine da essi collocate. Per quanto riguarda le mine automatiche per contatto ancorate, il belligerante che le avesse collocate davanti alle coste dell'avversario, dovrà segnalare a quest'ultimo la relativa ubicazione, e ciascuna dovrà procedere, entro breve tempo, alla rimozione delle mine che si trovassero nelle proprie acque.

Aggiungiamo che questa stessa Convenzione (VIII", Aja 1907) vieta di impiegare siluri che non divengano inoffensivi nel caso che abbiano mancato il bersaglio.

3. ARMI DI DISTRUZIONE IN MASSA

Per le armi di distruzione in massa in genere, va considerata una definizione dettata dalla Commissione per gli armamenti classici delle Nazioni Unite, la quale le indica come segue (Risoluzione del 12 agosto 1948): «Armi esplosive atomiche; armi che funzionano per mezzo di sostanze radioattive; armi biologiche e chimiche che provocano la morte; tutte le armi scoperte in futuro che saranno paragonabili alle armi atomiche o alle altre armi sopra menzionate».

Per le armi di distruzione in massa in genere, occorre seguire le iniziative dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai fini della «interdizione della messa a punto e della fabbricazione di nuovi tipi di armi di distruzione in massa, e di nuovi sistemi di tali armi» (Risoluzioni n. 32/84 A-B del 12 dicembre 1977, 33/66 A-B del 14 dicembre 1978, 34/79 dell'11 dicembre 1979).

Di tali tipi di armi prendiamo in considerazione le armi chimiche e batteriologiche e le armi nucleari.

4. ARMI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE

Per le armi chimiche e batteriologiche ci si può riferire alle definizioni dettate dal Protocollo III allegato il 23 ottobre 1954 al Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948 (UEO), secondo le quali:

4.1. Si intende per arma chimica qualsiasi equipaggiamento o apparecchio appositamente concepito per l'utilizzazione per scopi militari delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche di una sostanza chimica qualsiasi. Sono comprese in tale definizione i prodotti chimici aventi tali proprietà e suscettibili di essere utilizzabili negli equipaggiamenti o apparecchi suddetti. Non sono compresi in tale definizione gli apparecchi e le quantità di prodotti chimici suddetti che non eccedono i bisogni civili del tempo di pace.

4.2. Si intende per arma biologica qualsiasi equipaggiamento o apparecchio concepito per utilizzare ai fini militari insetti nocivi o altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici. Sono compresi in tale definizione gli insetti, organismi e loro prodotti tossici di natura e quantità tali che possono essere utilizzati negli equipaggiamenti e apparecchi suddetti. Non sono compresi in tale definizione gli equipaggiamenti, gli apparecchi e le quantità di insetti, organismi e loro prodotti tossici suddetti che non eccedano i bisogni civili del tempo di pace.

4.3. Delle armi chimiche e batteriologiche il diritto internazionale ha cominciato ad occuparsi con la II^a Dichiarazione dell'Aja del 29 luglio 1899, che sanciva il divieto dell'impiego in guerra di proiettili aventi per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri.

Dopo la 1^a guerra mondiale, l'impiego in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altra natura, come anche di liquidi analoghi è stato vietato dai seguenti documenti: a) art. 5 del Trattato sull'impiego in guerra di sommergibili e di gas nocivi, firmato a Washington il 6 febbraio 1922 e mai entrato in vigore b) art. 5 della Convenzione sulla limitazione degli armamenti degli Stati dell'America Centrale, firmato a Washington il 7 febbraio 1923 - c) Protocollo adottato a Ginevra il 17 giugno 1925, tuttora vigente.

Oltre a quest'ultimo documento, occorre tenere presente il «Trattato sul divieto della messa a punto, fabbricazione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione», firmato a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, e seguire gli sviluppi delle iniziative dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la «Elaborazione di un accordo su misure efficaci per l'interdizione della messa a punto, fabbricazione e stoccaggio di tutte le armi chimiche, e per la relativa distruzione» ((Risoluzioni n. 32/77 del 12 dicembre 1977, 33/59 A-B del 16 dicembre 1978, 34/72 dell'11 dicembre 1979).

5. ARMI NUCLEARI

5.1. Per le armi nucleari, tralasciamo la tesi secondo la quale la «strategia nucleare» altro non sarebbe che una «strategia contro la guerra», tesi che porta al risultato che, non potendosi sostenere, nell'ambito del diritto della guerra, la liceità dell'impiego delle armi nucleari,

si arriva alla legittimazione di queste accettando, nell'ambito del c.d. diritto alla guerra, la c.d. dissuasione nucleare.

E precisiamo che, all'inizio della conferenza diplomatica per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto dei conflitti armati (1974/1977), fu tacitamente convenuto che le regole *in fieri* non avrebbero avuto alcun effetto sulle armi nucleari, perché, si affermò, «l'impiego delle armi nucleari nel corso delle ostilità è regolato dai principi attuali del diritto internazionale».

In realtà, in materia di armi nucleari non esiste una proibizione generale, consuetudinaria o convenzionale, salvo a riferirsi al divieto di provocare mali superflui o sofferenze inutili, ovvero alle norme che assicurano protezione a determinate persone, beni e luoghi, il che è certamente inadeguato. E' per questo che le Nazioni Unite compiono da un trentennio a questa parte ogni sforzo affinché si giunga ad una convenzione sul divieto generale delle armi nucleari, il cui impiego è considerato dall'Assemblea generale contrario allo spirito, alla lettera ed agli scopi delle Nazioni Unite, e come tale costituirebbe una violazione della Carta.

5.2. Per le armi nucleari ci si può riferire alla definizione dettata dal III Protocollo allegato il 23 ottobre 1954 al Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948 (UEO), secondo la quale:

a. si intende per arma atomica ogni arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che, per esplosione o altra trasformazione nucleare non controllata o per radioattività del combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi, è capace di distruzioni in massa, danni generalizzati o avvelenamenti in massa;

b. è, inoltre, considerata arma atomica qualsiasi pezzo, qualsiasi dispositivo, qualsiasi parte costituente o qualsiasi sostanza, specialmente concepiti o essenziali per un'arma definita nel comma a;

c. sono compresi nel termine «combustibile nucleare» l'uranio 233, l'uranio 235 (compreso l'uranio 235 contenuto nell'uranio arricchito a più di 2,1 p. 100 in peso di uranio 235), e qualsiasi altra sostanza capace di liberare quantità apprezzabili di energia atomica mediante fissione nucleare o fusione o altre reazioni nucleari della sostanza. Tali sostanze debbono essere considerate come combustibile nucleare, quale che sia lo stato chimico o fisico in cui esse si trovino.

5.3. Altra definizione dell'arma nucleare si legge nel Trattato di Tlatelolco (infra, 5.4), che nell'art. 5 detta: «Ai fini del presente Trattato, l'«arma nucleare» è definita come qualsiasi dispositivo suscettibile di liberare energia nucleare in modo non controllato, e che possiede un insieme di caratteristiche atte all'impiego per scopi bellici. L'apparecchio che possa servire al trasporto o alla propulsione del dispositivo

non è compreso in tale definizione, se esso può essere separato dal dispositivo e non fa parte di esso».

5.4. Per le armi nucleari bisogna tenere presente: 1) il «Trattato per la messa a bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e negli spazi sottomarini», firmato a Mosca il 5 agosto 1963 - 2) il «Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari», firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968.

E bisogna considerare che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite insiste nelle iniziative a sostegno della «Necessità di cessazione di urgenza degli esperimenti nucleari e termonucleari, e conclusione di un trattato tendente ad attuare l'interdizione completa di tali esperimenti» (Risoluzione n. 32/78 del 12 dicembre 1977, 33/60 del 14 dicembre 1978, 34/73 dell'11 dicembre 1979).

Quanto alla detenzione delle armi in questione in determinate regioni, essa è oggetto del «Trattato sulla interdizione delle armi nucleari dell'America latina» (detto Trattato di Tlatelolco) con due Protocolli aggiuntivi, firmato a Città del Messico il 14 febbraio 1967.

Le setesse armi sono, poi, oggetto del «Trattato sul divieto di collocare armi nucleari ed altre armi di distruzione in massa sul fondo dei mari e degli oceani e nel relativo sottosuolo», firmato a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971, documento che interessa da vicino il diritto dei conflitti armati.

Va, infine, considerato che l'utilizzazione dello spazio extraatmosferico per fini bellici appare, allo stato attuale del diritto internazionale positivo, vietato per ciò che riguarda la messa in orbita attorno alla terra di oggetti portatori di armi nucleari e di armi di distruzione in massa (Trattato firmato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, art. IV).

In base all'art. 3 dell'«Accordo per regolare le attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti», adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 34/28 del 5 dicembre 1979, è anche vietato, oltre a qualsiasi iniziativa militare (basi, fortificazioni, esercitazioni ecc.), qualsiasi atto di ostilità sulla luna e gli altri corpi celesti contro la terra, la luna, congegni spaziali e loro equipaggi, di mettere in orbita attorno alla luna e altri corpi celesti, o su altra traiettoria in direzione o attorno alla luna e altri corpi celesti, oggetti portatori di armi nucleari o di altri tipi di armi di distruzione in massa, o collocare o utilizzare tali armi sulla superficie o nel sottosuolo della luna o di altri corpi celesti.

Va anche tenuta presente la Definizione della nazione di zona esente da armi nucleari (statuto di assenza totale di tali armi con sistema internazionale di controllo), e dei principali obblighi degli Stati dotati di armi nucleari nei riguardi di dette zone (rispetto dello statuto, non

partecipazione ad atti che implicino violazione dello statuto, astensione dall'impiego di armi nucleari contro Stati facenti parte di una zona esente), dettata con la Ris. dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3472 B (XXX) dell'11 dicembre 1975.

Quanto ad una classificazione delle armi nucleari, la tendenza è nel senso di riferirsi al loro raggio d'azione anziché alla loro potenza. Si parla, quindi, di armi nucleari strategiche e tattiche, e si usa anche il termine «armi di teatro», nel senso di armi di portata limitata al teatro di operazioni (da non confondere con il «teatro della guerra»), in contrapposizione al termine di «armi strategiche».

5.5. Nello studio del problema delle armi atomiche non vanno dimenticati gli accordi USA-URSS detti SALT 1: 1) «Trattato sulla limitazione dei sistemi di missili antibalistici», firmato a Mosca il 26 maggio 1972 - 2) «Accordo provvisorio sulla limitazione delle armi offensive strategiche», firmato a Mosca il 26 maggio 1972 - 3) «Protocollo aggiuntivo sulla limitazione dei sistemi di missili antibalistici», firmato a Mosca il 3 luglio 1984. Questo complesso di documenti è entrato in vigore.

A titolo orientativo, va anche tenuto presente il «Trattato per la limitazione delle armi strategiche offensive», firmato a Vienna il 18 giugno 1979 tra USA e URSS, con allegati: a) Protocollo - b) Dichiarazione concordata e intese comuni - c) Memorandum relativo ai quantitativi delle armi strategiche offensive - d) Dichiarazione sui principi e direttive per i successivi negoziati SALT. Questo complesso di documenti, noto col nome di SALT 2, non è stato finora ratificato.

Va, infine, ricordato l'«Accordo sulla prevenzione della guerra nucleare», firmato a Washington il 22 giugno 1973 da USA e URSS ed entrato subito in vigore.

6. RILIEVI

Due rilievi si impongono a conclusione del sommario esame delle regole del diritto internazionale relative alle armi.

Il primo è che la normativa in questione non tiene il passo con il rapido sviluppo dei mezzi di offesa, sempre più micidiali e privi di sistemi validi di protezione, per cui proprio i mezzi dai più gravi effetti, in parte già inclusi nelle panoplie di molti paesi (armi nucleari), oppure in fase di realizzazione o di studio (bomba al neutrone, armi a fasci di particelle, possibilità dei raggi laser), non sono affatto disciplinati.

L'altro rilievo è che la normativa, dato il suo carattere particolare e frammentario, non riesce a stabilire principi umanitari di carattere generale, aventi valore obbligatorio nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

B) REGOLE RELATIVE AI METODI DI GUERRA

Le norme specifiche riguardanti la condotta delle ostilità dettano un principio generale: in ogni momento si deve fare distinzione fra persone civili e combattenti, fra beni di carattere civile e obiettivi militari.

7. AI FINI DELLA PROTEZIONE DEI COMBATTENTI

7.1. Per quanto interessa la protezione dei combattenti le norme stabiliscono:

a. sono vietate le rappresaglie contro feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra;

b. è vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo ad atti di perfidia, cioè ad atti che fanno appello alla buona fede dell'avversario, per fargli credere che ha diritto di ricevere o il dovere di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale (es. simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare; simulare la resa; simulare una incapacità fisica);

c. non sono vietati gli stratagemmi di guerra, cioè quegli atti che hanno lo scopo di indurre in errore l'avversario o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale e che non fanno appello alla sua buona fede circa la protezione prevista da tale diritto (es. mascheramenti, inganni, operazioni simulate, false informazioni);

d. è vietato:

- di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa o mezzaluna rossa, della bandiera del parlamentare, dell'emblema protettore dei beni culturali o delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose; dell'emblema delle Nazioni Unite; di bandiere, emblemi, insegne o uniformi militari di stati neutrali, stati non belligeranti o forze avversarie;
- di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario e di condurre le ostilità in funzione di tali decisioni;
- di attaccare persone fuori combattimento (sono state catturate, manifestano l'intenzione di arrendersi, sono in stato di incapacità fisica e non possono quindi difendersi), sempre che si astengano da qualsiasi atto di ostilità o non tentino di evadere;
- di attaccare le persone che si lanciano dal paracadute di un aereo che precipita, e più in generale i naufraghi del mare o dell'aria;
- di attaccare stabilimenti sanitari militari fissi o le formazioni sanitarie campali, le zone e le località sanitarie militari, i trasporti

sanitari militari via terra, mare e aria che rechino il segno distintivo della croce rossa o della mezzaluna rossa;

e. il personale sanitario e religioso addetto alla cura e assistenza dei militari feriti deve essere rispettato e protetto;

f. le persone aventi diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra che cadono in mano dell'avversario in condizioni di combattimento che impediscano di sgomberarle, debbono essere liberate, prendendo tutte le precauzioni possibili per garantire la loro sicurezza.

Il termine «possibili» va inteso, secondo una diffusa interpretazione militare, nel senso di realizzabile o praticamente attuabile, considerate tutte le circostanze del momento, incluso quelle connesse con il successo delle operazioni.

8. AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI, DEI BENI DI CARATTERE CIVILE E DI DETERMINATI LUOGHI

8.1. Sono vietati:

a. il saccheggio;

b. la presa degli ostaggi;

c. le rappresaglie contro: 1) la popolazione civile e le persone civili - 2) i beni di carattere civile - 3) i beni culturali (contraddistinti da apposito segno) - 4) i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile - 5) l'ambiente naturale - 6) le opere e installazioni che racchiudano forze pericolose, quali centrali nucleari, dighe di protezione o di ritenuta (contraddistinti da apposito segno);

d. far soffrire la fame alle persone civili, e quindi distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili alla loro sopravvivenza;

e. gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile;

f. l'utilizzazione della presenza o dei movimenti della popolazione civile o di persone civili per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari; il trattenimento coattivo delle persone civili in zone particolarmente esposte alle conseguenze delle ostilità;

g. il dirigere i movimenti delle popolazioni civili o di persone civili in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi, o di coprire operazioni militari.

8.2. Le norme vietano inoltre:

a. gli attacchi contro la popolazione civile e le persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità, nonché contro beni di carattere civile, dovendo gli attacchi essere limitati ad obiettivi militari;

b. gli attacchi contro: località non difese; zone neutralizzate, sanitarie e di sicurezza (contraddistinte da apposito segno); ospedali, altri luoghi di cura e trasporti sanitari, che siano contraddistinti dal segno della croce rossa o mezzaluna rossa;

I feriti e i malati, gli invalidi e le donne incinte debbono beneficiare di una protezione e di un rispetto particolari, così come il personale sanitario civile.

c. gli attacchi contro opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (contraddistinte da apposito segno), anche se costituiscono obiettivi militari, se gli attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare perdite gravi fra le popolazioni civili;

d. gli atti di ostilità contro beni culturali (contraddistinti da appositi segni), e l'utilizzazione di essi in appoggio allo sforzo militare. Deroghe sono ammesse solo nei casi di necessità militare, imperativa per i beni sotto protezione normale, ineluttabile per i beni sotto protezione speciale;

e. causare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale;

f. gli attacchi indiscriminati, quelli cioè: 1) che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato - 2) che impiegano metodi e mezzi che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato - 3) che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati - 4) che, di conseguenza, sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere militare - 5) eseguiti mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in località abitate o zone che contengano una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile - 6) dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Altre norme impongono al belligerante di:

g. fare ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze di obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile, che si trovino sotto il suo controllo;

h. evitare di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;

i. prendere le altre precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile, che si trovino sotto il suo controllo;

l. nel preparare e decidere un attacco:

- fare il possibile per accertare che gli obbiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale;
- prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, ridurre al minimo il numero dei morti e feriti fra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile, che potrebbero incidentalmente causare;
- astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
- annullare o interrompere un attacco quando appaia che il suo obbiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
- dare un avvertimento in tempo utile e con mezzo efficace, salvo che le circostanze lo impediscano, nel caso di attacchi che possano colpire la popolazione civile;
- quando è possibile una scelta tra più obbiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, far cadere la scelta sull'obbiettivo nei cui confronti si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per la popolazione civile e i beni di carattere civile.

8.3. Una diffusa interpretazione militare porta alle seguenti precisazioni nei riguardi di alcune delle norme sopra riportate:

a. la definizione di attacchi indiscriminati non significa che esistano mezzi di combattimento o armi specifiche il cui uso costituirebbe in ogni caso attacco indiscriminato (supra, 8.a, f);

b. il divieto di utilizzare la presenza o i movimenti della popolazione civile per proteggere obbiettivi militari in zone altamente popolate va inteso nei limiti di attuabilità indicati dall'aggettivo «possibili», interpretato nel senso di realizzabile o praticamente attuabile, dal che deriva per il comandante militare la possibilità di decidere che in base alle circostanze del momento (supra, 8.1, f e g);

c. il vantaggio militare che si può prevedere di ottenere da un attacco va inteso come vantaggio acquisibile da un attacco considerato nel suo insieme e non soltanto da attacchi isolati o parziali;

d. le decisioni che devono prendere i comandanti militari nel programmare, decidere od eseguire un attacco si basano sulla loro valutazione di tutte le informazioni disponibili al momento;

e. una determinata area territoriale può essere considerata obiettivo militare se, contribuendo efficacemente per la sua ubicazione, destinazione o impiego all'azione militare, la sua distruzione totale o parziale, occupazione o neutralizzazione può costituire un sicuro vantaggio militare;

f. il divieto di attacchi contro obiettivi non militari non riguarda il problema dei danni collaterali causati da attacchi contro obiettivi militari.

8.4. Almeno un rilievo essenziale occorre fare a proposito delle prescrizioni dell'art. 57 del 1° Protocollo aggiuntivo 1977 (precauzioni negli attacchi, sintetizzate supra, 8.2 I). E' quello che esse, nel loro forte impulso umanitario, disconoscono necessità militari elementari e incontrovertibili, per cui una loro interpretazione rigida porterebbe ad un immobilismo tattico ragionevolmente inconcepibile, se le misure di precauzione dovessero essere decise, nel corso delle operazioni, a livello delle unità minori.

9. RAPPRESAGLIE

Nei riguardi delle rappresaglie, va constatato che i divieti posti (supra, 7.1 a e 8.1 c) rendono, di fatto, possibile il ricorso ad esse soltanto contro i combattenti e gli obiettivi militari dell'avversario.

Non si può non osservare in proposito, che le restrizioni apportate a tale pratica di guerra portano alla conseguenza di disarmare il belligerante ossequiente di fronte ad un avversario inadempiente. Sicché il primo, in presenza di violazioni deliberate dalle regole del diritto della guerra a danno della popolazione civile e/o dei beni di carattere civile, non può reagire se non ricorrendo a rappresaglie contro le FF.AA. del secondo o contro suoi obiettivi militari, il che costituirebbe una remora inefficace nei confronti delle azioni violente che, sebbene vietate, l'avversario persistesse a compiere o avesse in animo di compiere.

Questa considerazione ripropone la tesi secondo cui le rappresaglie sono ancora un mezzo per assicurare l'applicazione effettiva del diritto bellico, tesi che potrebbe trovare soddisfazione in una norma che, mantenendo fermo il divieto di rappresaglia contro le persone, consentisse, di fronte a violazioni gravi, ripetute e manifestamente intenzionali ad opera di una parte, alla parte vittima di adottare misure proporzionate di rappresaglia specifica contro taluni beni (da stabilire), solo nel caso in cui appaia evidente che non sussistono altri mezzi idonei per far cessare le violazioni in questione.

10. NECESSITA' MILITARE E PROPORZIONALITA'

Due principi vanno meglio considerati nell'ambito delle limitazioni poste dal diritto internazionale positivo all'esercizio della violenza bellica.

Ci riferiamo alla «necessità militare» e alla «proporzionalità», principi strettamente legati sia fra di loro sia alle dette limitazioni, avvertendo che al primo di essi il diritto internazionale più recente ha imposto limiti sensibilmente ristretti, mentre ha concesso una affermazione rilevante al secondo.

10.1. L'esistenza, nella condotta delle ostilità, di un principio generale chiamato necessità militare o ragione di guerra, non soltanto è dimostrata dalla pratica guerresca di ogni tempo, ma la si trova formalmente riconosciuta nella prima codificazione del diritto della guerra terrestre, il cui testo fondamentale (Convenzioni Aja IV/1907) sottopongono (Preambolo) l'auspicata diminuzione dei mali della guerra alle possibilità consentite, appunto, dalla «necessità militare» («... queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, *per quanto lo permettono le necessità militari*, sono destinate a servire di norma generale di condotta per i belligeranti nei loro rapporti reciproci e con le popolazioni»).

Va però aggiunto che in precedenza la Dichiarazione di Pietroburgo sul divieto di impiego di pallottole esplodenti del peso inferiore a 400 gr (1868) aveva affermato l'esistenza di «limiti tecnici ove le necessità della guerra debbono fermarsi davanti alle esigenze dell'umanità».

La locuzione «necessità militare» (e le altre equivalenti usate dal diritto internazionale positivo: necessità delle operazioni militari, ragioni militari o di ordine militare, esigenze militari, considerazioni o motivi militari, circostanze militari, necessità o considerazioni o ragioni di sicurezza), intesa in senso lato, indica la giustificazione di qualsiasi ricorso alla violenza bellica, nei limiti dettati dal principio generale secondo il quale non deve essere usata una violenza maggiore in qualità e quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra.

Questa considerazione giuridica generale sull'impiego della violenza che in circostanze normali non sarebbe lecito, non ha bisogno di una e nunciazione esplicita, ed è stata invocata per sostenere la derogabilità di tutte le norme del diritto della guerra, come è avvenuto nella pratica seguita durante le due guerre mondiali, e come sosteneva una parte della dottrina, quella tedesca in primo luogo che, sulla scia di Clausewitz, il quale negava qualità di diritto alle regole della guerra, sosteneva la formula «la ragione di guerra prevale sulla maniera di guerra».

In realtà, le norme limitatrici della necessità militare in senso lato (violenza non maggiore ecc.) consentono, in taluni casi, deroghe giusti-

ificate dalla necessità militare in senso stretto, la cui caratteristica fondamentale è quella di essere una necessità prevista, appunto, da norme del diritto internazionale e di operare nel quadro delle norme stesse e in deroga ad esse, rispettando i limiti e le condizioni che le demesime stabiliscono per consentire la deroga.

10.1.1. Il principio della necessità militare ha condizionato, senza limiti apprezzabili, il diritto bellico sino alla 2^a guerra mondiale compresa, ed è stato praticato dai vari belligeranti con largo eccesso, come ha riconosciuto un militare autorevole, il Gen. Eisenhower, che in un messaggio rivolto alle truppe durante le operazioni successive allo sbarco in Francia, così si esprimeva: «Non voglio che l'espressione «necessità militare» nasconda la rilassatezza o l'indifferenza: essa è talora utilizzata per situazioni nelle quali sarebbe più esatto parlare di «comodità militare» o anche di «comodità personale». Di fronte al carattere totale che la guerra ha assunto nell'epoca contemporanea, ed al conseguente aumento del contrasto fra la «necessità militare» e i «principi umanitari», si è venuta affermando sempre più la convinzione che la necessità militare non può giustificare qualsiasi azione, ma è soggetta alle restrizioni imposte dal diritto internazionale.

Tale concetto, non è solo, oggi, dettato dal diritto positivo, ma è stato fatto proprio dalla giurisprudenza dell'immediato dopoguerra, come dimostrano varie sentenze pronunciate da tribunali militari contro criminali di guerra, sentenze che hanno rigettato l'eccezione della necessità militare avanzata per giustificare qualsiasi ricorso alla violenza, perfino riguardo alle atrocità commesse contro feriti, naufraghi e prigionieri di guerra (v. processi contro List ed altri, von Liebe ed altri, ecc.).

Gli stessi regolamenti militari posteriori alla seconda guerra mondiale (per gli Stati Uniti d'America: *The Law of Land Warfare*, 1956 e *The Law of Naval Warfare*, 1955; per la Gran Bretagna: *The Law of War on Land*, 1958 e *Manual of Air Force Law*), affermano esattamente che la necessità militare giustifica, da una parte, le misure non vietate dal diritto internazionale, dall'altra, quelle specificamente consentite dallo stesso diritto per determinate situazioni.

Riferendoci ai documenti posteriori alla 2^a guerra mondiale, se esaminassimo più in dettaglio di quanto non abbiamo potuto fare nei paragrafi 7 e 8 le norme volte alla protezione di persone, beni e luoghi (Convenzioni di Ginevra 1949, Aja 1954 e 1° Protocollo aggiuntivo 1977), nonché le norme relative ai mezzi e ai metodi di guerra (1° Protocollo aggiuntivo 1977 e Convenzione di Ginevra 1980 su certe armi classiche), ne troveremmo alcune, ove è, appunto, specificamente stabilito in quali casi e a quali condizioni si possa derogare, a favore della necessità militare, alle proibizioni o limitazioni dettate dalle norme stesse per fini umanitari.

Quanto ad un principio generale di diritto internazionale, secondo il quale sarebbero proibite tutte quelle forme di violenza bellica che, sebbene non vietate espressamente, risulterebbero in contrasto con le fondamentali esigenze umanitarie, bisogna riconoscere che, malgrado che la sua esistenza sia controversa in dottrina, le esigenze di cui esso è portatore si sono andate largamente affermando nei tempi più recenti, e vadano esercitando una crescente influenza nella formazione del diritto positivo, nel quale esiste oggi un complesso di norme particolari dettate, sotto gli impulsi umanitari della coscienza dei popoli, proprio per limitare la necessità militare.

10.1.2. Gli elementi che abbiamo esaminato ci portano alle seguenti considerazioni riassuntive:

a. quando il ricorso alla violenza bellica è limitato da norme del diritto internazionale positivo, sono ammesse, in singoli casi specifici e nei limiti consentiti, soltanto quelle deroghe che sono state stabilite da apposite eccezioni basate sulla necessità militare.

b. l'esistenza di una necessità militare deve essere accertabile in base a criteri obiettivi; non essendovi uniformità nei caratteri della necessità militare, occorre accertare per ogni caso concreto se sussistono le condizioni alle quali la deroga è consentita dalla norma pertinente.

Una conclusione va tratta dalla situazione attuale della normativa concernente la necessità militare: si è invertito il rapporto fra necessità militare e principi umanitari, dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, che la realizzazione di un equilibrio accettabile fra le due esigenze è estremamente difficile. Infatti, da una prevalenza assoluta della necessità militare sulle esigenze umanitarie, si è passati con il I° Protocollo aggiuntivo 1977 ad uno squilibrio in senso opposto, che presenta aspetti non meno pericolosi di quello precedente, proprio per i fini perseguiti, dato che la guerra ha le sue esigenze che non è saggio disconoscere.

10.2. Come si è detto, i principi di necessità militare e di proporzionalità sono, specialmente oggi, due componenti essenziali del diritto della guerra, ed hanno molti punti comuni, il secondo incidendo chiaramente sul primo.

La necessità militare, lo abbiamo poc'anzi rilevato, permette in via eccezionale, di derogare a determinate norme limitatrici della violenza bellica allo scopo di assicurare la realizzazione di determinati interessi militari che risultino obiettivamente imprescindibili e prevalenti sulle esigenze umanitarie.

Il principio di proporzionalità a, invece, lo scopo di limitare i danni prodotti dalle operazioni militari, richiedendo che l'impiego di armi e di metodi di guerra — poiché difficilmente ha effetti limitati ai solo obiettivi militari, contro i quali soltanto deve rivolgersi la violenza

bellica — non sia, per ciò che riguarda gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

10.2.1. Elementi di proporzionalità si rintracciano in alcune norme del diritto internazionale precedente (Dichiarazione di Pietroburgo 1868; Regolamento relativo alle leggi e usi della guerra terrestre allegato alla IV^a Convenzione Aja 1907; IX^a Convenzione Aja 1907; clausola di Martens, nata all'Aja nel 1899 e recepita dai testi successivi anche recenti del diritto della guerra; Convenzioni Ginevra 1949).

10.2.2. Ma il principio di proporzionalità acquista una importanza rilevante con lo sviluppo delle norme umanitarie, come risulta da vari articoli del I° Protocollo aggiuntivo 1977, di cui abbiamo già tenuto conto nei paragrafi 1, 7 e 8.

In primo luogo, troviamo o ritroviamo in questo documento, oltre alla clausola di Martens (art. 1.2), la riaffermazione della non esistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra (art. 35.1); del divieto d'impiego di armi e metodi capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili (art. 35.2); del divieto di provocare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale (art. 35.3 e 55); dell'obbligo di stabilire, per le armi nuove, se il loro impiego non sia vietato dal diritto internazionale (art. 36).

Il principio di proporzionalità appare in tutta evidenza nelle norme (già sintetizzate nel paragrafo 8) di due articoli concernenti gli attacchi, poste ai fini della protezione delle persone civili e dei beni di carattere civile.

L'art. 51.5 e 6 considera indiscriminati e quindi illeciti, gli attacchi «dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto».

Gli artt. 57.2 a iii e 57.2 b pongono l'obbligo di astenersi dal lanciare un attacco, di annullare o interrompere un attacco «dal quale ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto».

Il divieto di lanciare un attacco, che potrebbe avere le conseguenze ora dette, contro opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, è rafforzato dalla inclusione di una tale operazione fra i crimini di guerra (art. 85.3 c e 5).

I due articoli citati (51 e 57) contengono, oltre il principio di proporzionalità (raffronto fra danni indiretti e vantaggi militari) l'obbligo di accertare che l'obbiettivo sia lecito e l'obbligo di mettere in opera metodi e mezzi che provochino il minimo di danni indiretti.

La lettura dei due articoli pone numerosi problemi di interpretazione ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità. Si pensi solo al significato di locuzioni quali *danni eccessivi* e *vantaggio concreto e diretto*. Poiché non possiamo affrontare qui tali problemi, limitiamoci a richiamare una diffusa interpretazione militare, già citata nel paragrafo 8.3, secondo la quale nel dettato degli articoli 51 e 57 del 1° Protocollo aggiuntivo 1977: *a)* il vantaggio militare ricercato va riferito all'attacco nel suo complesso e non a parti isolate o a particolari di essi - *b)* la decisione di eseguire un attacco può essere presa soltanto sulla base delle informazioni disponibili al momento.

A conclusione, possiamo sommariamente dire che, affinché possa produrre risultati validi, ai fini della protezione delle persone e dei beni, occorre che il principio di proporzionalità riceva una corretta interpretazione, anche nei riguardi del suo rapporto con il principio di necessità militare, tenuti presenti, da una parte lo sviluppo dei principi umanitari, dall'altra la crescente efficienza delle armi.

11. GUERRIGLIA

11.1. Un esame a parte richiede un metodo di guerra antico quanto l'arte della guerra, ma che, a partire dagli anni quaranta del nostro secolo, ha assunto una estensione tale da sconvolgere molti concetti militari, politici e giuridici.

Ci riferiamo alla guerriglia, termine che nel linguaggio comune è usato per indicare un fenomeno che, sotto il profilo storico e sociale si manifesta in forme diverse e complesse, alle quali si fa corrispondere una terminologia tanto abbondante quanto confusa.

Onde evitare ogni confusione, diciamo subito che per guerriglia intendiamo qui unicamente una tecnica di combattimento caratterizzata da mobilità, dispersione e sorpresa nel condurre azioni offensive contro forze avversarie superiori agendo sui loro fianchi o nelle loro retrovie.

E' la tecnica usata da una parte debole costituita in formazioni di piccole dimensioni, largamente intervallate ed estremamente mobili, per colpire l'avversario nel momento e nel luogo per esso imprevedibili, mediante colpi di mano o imboscate, attentati o sabotaggi, agendo, come si è detto, di sorpresa, disimpegnandosi rapidamente e subito mimetizzandosi.

Per fare ciò, esse sfruttano la conoscenza dell'ambiente naturale e il favore (o la passività) dell'ambiente sociale.

11.2. In un conflitto fra Stati è una forma operativa usata da forze militari nel territorio controllato dall'avversario, in concorso con le operazioni tradizionali condotte dalle forze armate regolari. Come tale, può essere svolta nel quadro della *difesa territoriale*, che è una forma di

difesa organizzata da uno Stato sul proprio territorio ed attuata in caso di occupazione: a) con uno scopo autonomo, in caso di sconfitta delle forze regolari, per rendere difficile e costosa l'utilizzazione del territorio e delle sue risorse da parte dell'avversario, per mantenere il controllo su parte del territorio e della popolazione civile, per impedire l'instaurarsi di un regime favorevole all'occupante - b) in concorso con l'azione di forze regolari, per obbligare il nemico a disperdere le sue forze, sottraendole all'azione principale onde destinarle a compiti di sicurezza.

Viene effettuata da reparti di piccola entità, reclutati localmente e costituiti all'atto della mobilitazione, anche per garantire la difesa interna del territorio, e/o da unità che non abbiano potuto ritirarsi o che abbiano ricevuto l'ordine di lasciarsi superare dall'avversario; ovvero da unità che raggiungono le retrovie dell'avversario, ove debbono agire, mediante elisbarchi, aviosbarchi, sbarchi dal mare o infiltrazioni attraverso zone impervie.

Alle formazioni regolari si affiancano o, in una alternativa che è stata prevalente durante la 2^a guerra mondiale, ne prendono il posto, formazioni irregolari con ordinamento paramilitare, germinate dalla popolazione.

Regolari o irregolari che siano, la unità che agiscono con la tecnica della guerriglia in un territorio occupato debbono trovare nella popolazione civile alimentazione in uomini, rifornimento in mezzi, sicurezza e rifugio.

Dai supporti materiali — che spesso provengono dall'esterno, giacché il combattente di guerriglia deve necessariamente appoggiarsi a combattenti regolari più potenti di lui — e dal sostegno ideologico da parte dell'ambiente umano, nonché dalle caratteristiche dell'ambiente naturale, dipendono le azioni concrete che possono essere svolte con la guerriglia.

La tecnica della guerriglia è praticata, come è noto e come dimostrano gli eventi di questo dopoguerra, dall'Algeria al Vietnam, dal Medio Oriente e vari paesi del Centro e del Sud America, anche nei conflitti provocati da movimenti insurrezionali all'interno di uno Stato per modificarne in modo violento l'assetto costituzionale.

In ambedue i tipi di conflitti, interno o internazionale, la stessa tecnica è praticata anche da forze regolari che, volendosi opporre efficacemente all'avversario, sono costrette ad adottarne i metodi esercitando la contro-guerriglia.

Va, infine tenuto presente che il terrore può svolgere un ruolo importante nella guerriglia, o che, per lo meno, vi trova un largo posto: esso colpisce le forze regolari avversarie, matalora è usato anche come mezzo drastico di pressione per costringere una comunità che non lo faccia spontaneamente o che sia in vario modo riluttante, a fornire ogni

sostegno a coloro che conducono la guerriglia o, almeno, a non ostacolarli.

E' noto, d'altra parte, che, in tali circostanze, il terrorismo chiama il contro-terrorismo ed altri metodi di repressione (arresti, internamento, soggiorno obbligato, coprifuoco, dure restrizioni delle altre libertà, ecc.), con il risultato che la popolazione civile diviene la maggiore vittima di una situazione che, con il passare del tempo, non può che aggravarsi in un tragico crescendo.

11.3. Relativamente ai conflitti armati non internazionali, limitiamoci a ricordare che per la prima volta, il diritto internazionale ha dettato norme con l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra 1949, norme che sono state poi sviluppate con il II° Protocollo aggiuntivo 1977. Questo si applica ai conflitti armati «che si svolgono sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo».

Detto Protocollo non si applica «alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati».

11.4. Relativamente ai conflitti internazionali, occorre richiamare la particolare evoluzione che il diritto bellico attinente al tema che stiamo trattando, ha subito tra il 1907 e l'epoca contemporanea.

Nel 1907 si era proceduto ad una classificazione semplice e non ambigua fra combattenti legittimi, ai quali soltanto il diritto internazionale riconosceva il diritto di esercitare la violenza contro l'avversario, e combattenti illegittimi, ossia le persone cui tale diritto era negato e che poste, come erano, fuori della legge, sono state chiamate, per lungo tempo, «franchi tiratori».

La distinzione era netta anche fra territorio invaso e territorio occupato, in particolare per quanto riguarda la resistenza armata da parte della popolazione civile in appoggio alle forze regolari, resistenza ammessa, a determinate condizioni, contro le forze d'invasione, ma negata contro le forze occupanti.

Durante la 2° guerra mondiale, come si è già ricordato, si è sviluppato in misura considerevole il fenomeno, della «resistenza» operante proprio nei territori occupati, ove la normativa vigente non riconosceva il diritto di «resistere» con le armi.

L'ampiezza e l'efficacia assunte dai «movimenti di resistenza» provocarono dure reazioni da parte delle forze occupanti, con conseguenze gravissime ai danni, sia di colore che, non protetti dal diritto interna-

zionale positivo, partecipavano direttamente all'attività offensiva contro le forze occupanti, sia, per inevitabili conseguenze riflesse, delle persone inermi.

Queste esperienze hanno portato all'ammissione nella categoria dei combattenti legittimi dei «membri dei movimenti organizzati di resistenza, appartenenti ad una parte in conflitto e operanti all'esterno o all'interno del proprio territorio, anche se questo è occupato», purché rispondano alle stesse condizioni stabilite dal Regolamento relativo alle leggi e agli usi di guerra allegato alla IV^a Convenzione Aja 1907, per i membri delle milizie e dei corpi di volontari, ossia, è opportuno ricordare: a) avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati, b) portare un segno distintivo fisso visibile a distanza, c) portare apertamente le armi, d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra.

11.5. Si è già ricordato che, posteriormente alla normativa del 1949, la guerriglia è stata il metodo di guerra usato in modo esclusivo o influente nei conflitti armati internazionali, interni o ibridi, e ciò ha rafforzato la tesi di chi sostiene che imporre ai movimenti di resistenza il rispetto delle citate quattro condizioni, significa o rendere impossibile il riconoscimento della qualità di combattenti legittimi ai loro membri, date le caratteristiche delle attività offensive da essi comunemente condotte, oppure condannare i movimenti stessi all'inattività. Chiedere, si incalza, al combattente di guerriglia di rinunciare allo spazio di irregolarità per lui essenziale, alle sue armi preferite, la clandestinità e l'oscurità, significa costringerlo a cessare di essere un combattente di guerriglia.

Non è questa la sede per un esame delle argomentazioni a favore o contro tale tesi. Ricordiamo soltanto la normativa che, al termine di una laboriosa attività preparatoria e di lunghi dibattiti, è stata dettata con gli artt. 43 e 44 del I° Protocollo aggiuntivo 1977, e che:

a. dà una definizione di forze armate (forze, gruppi e unità armate e organizzate) unica, valida cioè sia per le forze tradizionalmente chiamate regolari, sia per quelle di qualsiasi altro tipo, e quindi anche per quelle dei movimenti di resistenza, richiedendosi alle une e alle altre: 1) che siano poste sotto il comando responsabile dei propri subordinati di fronte alla parte da cui dipendono, anche se questa parte è rappresentata da un governo o una autorità non riconosciuta dalla parte avversaria, 2) che siano soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

b. dichiara combattenti legittimi i membri delle forze armate come sopra definite.

c. riafferma l'obbligo per i combattenti di distinguersi dalla popolazione civile.

Le due condizioni relative al comandante responsabile e al rispetto delle leggi e degli usi di guerra riproducono, in sostanza, la prima e la quarta delle condizioni poste dal Regolamento dell'Aja 1907 e dalla III^a Convenzione Ginevra 1949, così come da quest'ultima sono recepiti il requisito dell'appartenenza e dell'organizzazione.

Fin qui, dunque, la normativa del 1977 non conterrebbe nulla di più rivoluzionario rispetto a quella del 1949.

Il carattere rivoluzionario si riscontra, invece, in ciò che essa dispone a proposito del porto aperto delle armi e dell'obbligo di distinzione fra combattenti e popolazione civile, concetti che sono fusi in un'unica prescrizione, la quale, ricordato detto obbligo, lo limita temporalmente al momento in cui i combattenti «prendono parte ad un attacco o ad una operazione preparatoria di un attacco». Per di più, una clausola, di interpretazione tutt'altro che facile e alla quale si può prevedere che si farà un largo ricorso in futuro, ammette che, in situazioni in cui la natura delle ostilità non consente di distinguersi dalla popolazione civile, il combattente resta legittimo se porta apertamente le armi: a) durante ogni fatto d'armi, b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare. E resta, inoltre, stabilito che, ove queste ultime condizioni non fossero rispettate, il combattente caduto in mano avversaria, pur non avendo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, dovrà beneficiare di protezioni equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle concesse ai prigionieri di guerra.

Forse preoccupato per le conseguenze non imprevedibili di una norma così permissiva, il legislatore internazionale si premura poi di richiamare indirettamente le unità regolari al rispetto, in simili circostanze, della *pratica* del porto dell'uniforme.

11.6. Ricordato tutto ciò, non è il caso di dilungarsi troppo nei commenti.

Riferendoci alla questione del porto dell'uniforme da parte delle forze regolari - pratica immemorabile nata dalla necessità di distinguere in battaglia il nemico dall'amico - si direbbe che si sia voluto, con il richiamo, invertire la situazione precedente, per cui è ora «non privilegiato» il combattente regolare, che sarà esposto, con poche e deboli possibilità di difesa, ad ogni insidia da parte del combattente irregolare, assunto, esso, alla qualità di «combattente privilegiato».

Il combattente di guerriglia, dice Schmitt, costringe l'avversario a «entrare in uno spazio diverso, dalle strutture complesse, aggiungendo alla superficie del teatro della guerra tradizionale un'altra dimensione, quella della profondità ... e per la irregolarità della sua condotta incide non solo sulle operazioni tattiche ma anche su quelle strategiche delle

armate regolari. In tali condizioni, colui che porta l'uniforme è già condannato».

Ma non si sono fatti i conti con la realtà che, nel caso specifico, risiede nell'immane adeguamento dei metodi di guerra di una parte a quelli usati dall'avversario, sicché, fatalmente, alla guerriglia si opporrà, come si è già rilevato, la contro-guerriglia, e la pratica del porto dell'uniforme cadrà in disuso in tale genere di lotta.

Napoleone, in un ordine al generale Lefèvre del 12 settembre 1813, prescriveva: «Bisogna agire da partigiano dovunque ci sono dei partigiani».

Se la forma più comune della guerra sarà in futuro quella che è stata sovente negli ultimi decenni, ossia una successione di azioni e reazioni condotte da unità contrapposte operanti con la tecnica della guerriglia, in qualche caso senza linea di demarcazione reale fra conflitti interstatali e lotte intestine; se la distinzione fra popolazione civile e combattenti è destinata a scomparire; se la tattica dei colpi di mano compiuti da elementi che subito svaniscono nel nulla sarà prevalente in certi momenti e/o in certe zone; se queste saranno le caratteristiche di molti conflitti, è evidente che il territorio teatro di questo tipo di lotta non sarà mai un territorio occupato nel significato giuridico del termine: resterà un territorio invaso, cioè un campo di battaglia atipico, in cui domini per tutti, combattenti e popolazione civile, l'insicurezza e il terrore, e sia aggravato, di conseguenza, il carattere antiumanitario della guerra tradizionale.

Tutta la popolazione civile risulterà coinvolta in una situazione di grande rischio: si pensi solo alle azioni terroristiche di ogni tipo volte a provocare rappresaglie anti-terroristiche sulla popolazione civile in modo da provocare o accrescere l'odio verso l'occupante.

11.7. L'innovazione sconvolgente adottata non ha, né poteva avere, obiettivi umanitari: essa è soltanto il prodotto di ideologie sul momento imperanti, espresse nella tesi secondo cui la guerra condotta dal popolo è sempre legale, quali che ne siano le motivazioni, e l'aggressore non è mai un occupante legittimo, sicché la lotta contro di esso ha sempre un carattere di legittima difesa collettiva. Tesi questa, che è accentuata da una certa tendenza alla c.d. *individualizzazione* del diritto di resistenza attiva, che spetterebbe in territorio occupato ad ogni abitante, quale portatore, individuale appunto, di quel diritto di comune di legittima difesa.

In sostanza, questo diritto non solo sopprimerebbe la distinzione fra combattenti e popolazione civile, ma condannerebbe il principio secondo cui le regole del diritto della guerra si debbono applicare anche alla guerra illegittima, quale è, appunto, una guerra di aggressione.

Ora, non è certo contestabile il fatto che lo Stato possa, di fronte ad una aggressione, votare all'olocausto *tutti* i suoi cittadini in una disperata resistenza collettiva spinta all'ultimo sangue, in una difesa totale, in una guerra di popolo, appunto.

E', però, una scelta di cui si debbono conoscere le conseguenze estreme. Bisogna sapere, cioè, che non è possibile applicare le leggi della guerra ad una forma di lotta il cui carattere saliente è quello di ignorare deliberatamente ogni legge; bisogna sapere che, accettando il principio del fine che giustifica i mezzi, si ha la fine di qualsiasi regolamentazione limitativa; bisogna sapere quanto pericolosa sia la tendenza a considerare come atto di guerra legittimo qualsiasi azione intrapresa in nome di una idea.

Bisogna sapere, cioè, che la guerriglia è una sfida al diritto della guerra, la cui essenza non è quella di conferire il diritto alla violenza e alla distruzione, bensì di porre dei limiti a tali attività, quale che sia lo spirito che le ispira.

In definitiva, se si vuole veramente agire in una direzione «umanitaria», occorre basarsi su questi due principi: a) l'obbligo di osservare le leggi e gli usi di guerra deve sussistere indipendentemente dalla legalità o meno del conflitto - b) lo statuto di combattente legittimo deve derivare non già dal motivo del combattimento, ma dal modo in cui esso è condotto.

Altrimenti, le condizioni della lotta saranno tali che la nozione di popolazione civile andrà restringendosi sempre più, rischiando, appunto, di scomparire del tutto.

Si tornerebbe al modo spietato di condurre la lotta armata che caratterizzò, ad esempio, i tempi bui del medioevo, sicché l'unica speranza di evitare lo sterminio tornerebbe ad essere il «giudizio di Dio».

Concludiamo, citando ancora Schmitt, il quale afferma: «Il fondamento delle regole umanitarie resta la statualità della condizione della guerra e, di conseguenza, la sua delimitazione, ottenuta con una chiara distinzione tra guerra e pace, tra militari e civili, tra nemico e amico, tra guerra fra Stati e guerra civile. Dove queste essenziali distinzioni sfumano o sono messe in discussione, si creano le premesse per un tipo di guerra che le distrugge tutte. Le norme che si riesce a dettare costituiscono, allora, un esile ponticello gettato sopra un abisso».

BIBLIOGRAFIA

1) G. BALLADORE PALLIERI: «Diritto bellico», 1954. 2) P. GUGGENHEIM: «Droit international public», 1954. 3) L. OPPENHEIM-LAUTERPACHT: «International Law», 1955. 4) R. QUADRI: «Diritto internazionale pubblico», 1868. 5) A. P. SERENI: «Diritto internazionale», vol. IV, Conflitti internazionali, 1965. 6) KRUGER-SPRENGEL: «Le concept de proportionnalité dans le droit de la guerre», 1979. 7) E. RAUCH: «Le concept de nécessité militaire dans le droit de la guerre», 1979. 8) C. SCHMITT: «Theorie des Partisanen», 1975.